



La dismissione della bandiera nazionale (e successiva cancellazione) di un'unità da diporto iscritta telematicamente nell'A.T.C.N. deve essere richiesta in caso di previsione di:

- vendita a cittadino straniero/società straniera - paese comunitario/extracomunitario, oppure
- trasferimento di iscrizione in registro straniero - paese comunitario/extracomunitario, oppure
- vendita a cittadino italiano che intende iscrivere l'unità all'estero - paese comunitario/extracomunitario.

FASE 1.

NULLA-OSTA ALLA DISMISSIONE DI BANDIERA:

Per ottenere il nulla-osta alla dismissione della bandiera nazionale, il proprietario presenta allo Sted Capitaneria di Porto di Roma la seguente documentazione:

- copia del documento di identità se persona fisica - visura camerale se persona giuridica accompagnata dal documento del legale rappresentante
- se persona fisica, dichiarazione sostitutiva di stato civile e regime patrimoniale del proprietario.
- solo se l'unità è destinata alla vendita o all'iscrizione in un registro di un paese dell'unione europea: può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegata) attestante l'avvenuto pagamento degli eventuali crediti contributivi relativi all'equipaggio dell'unità o l'inesistenza di tali crediti (in mancanza di tale dichiarazione, o comunque se il paese di destinazione è extracomunitario, è cura dell'Ucon richiedere il nulla-osta agli enti previdenziali competenti)

FASE 2.

CANCELLAZIONE DALL'ATCN:

Solo dopo l'ottenimento del nulla-osta alla dismissione della bandiera il proprietario può procedere alla vendita/iscrizione all'estero e produce allo Sted la seguente documentazione:

1. copia del documento di identità se persona fisica - visura camerale se persona giuridica accompagnata da documento del legale rappresentante
2. licenza di navigazione, certificato di sicurezza e licenza rtf (eventualmente posseduta - licenza definitiva o provvisoria)



3. - in caso di vendita all'estero dell'unità: l'alienante presenta l'atto di vendita (o copia conforme)
- in caso di trasferimento all'estero dell'unità: il proprietario comunica gli estremi dell'avvenuta iscrizione nel registro straniero e, qualora la legislazione del paese di destinazione dell'unità non preveda l'obbligo di Iscrizione in registri, la cancellazione avviene a seguito di apposita dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'unità. La cancellazione sarà a far data dall'iscrizione nel registro straniero.